## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1353 DELLA COMMISSIONE

## del 3 agosto 2015

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Sud Africa nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

[notificata con il numero C(2015) 5290]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (¹), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

## considerando quanto segue:

- (1)La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati («i prodotti»).
- L'allegato II, parti 2 e 3, della decisione 2007/777/CE istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da (2) cui è autorizzata l'introduzione di prodotti nell'Unione, a condizione che essi siano stati sottoposti ai trattamenti pertinenti di cui alla parte 4 del medesimo allegato.
- Il Sud Africa figura nell'elenco di cui all'allegato II, parti 2 e 3, della decisione 2007/777/CE in quanto paese (3) terzo dal quale sono autorizzate le importazioni e il transito nell'Unione di prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti e volatili selvatici provenienti dall'intero territorio o da determinate parti di esso.
- (4) A seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità («HPAI») del sottotipo H5N2 sul territorio sudafricano nell'aprile 2011, la decisione n. 2007/777/CE è stata modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 536/2011 della Commissione (3), in modo da stabilire che l'introduzione nell'Unione dei suddetti prodotti provenienti dal Sud Africa possa essere autorizzata solo a condizione che essi siano stati sottoposti al trattamento «D» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE, il quale provvede all'inattivazione di eventuali virus presenti nel prodotto. In relazione all'evolversi della situazione sanitaria sono stati inoltre adottati i regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 991/2011 (4) e (UE) n. 110/2012 (5).
- (5) Il 2 marzo 2015 il Sud Africa ha presentato informazioni in merito alla situazione relativa alla HPAI dichiarando il suo intero territorio indenne da tale malattia.
- Tali informazioni sono state ora valutate dai servizi della Commissione. Sulla base di tale valutazione e delle garanzie fornite dal Sud Africa, è opportuno modificare il trattamento prescritto per i prodotti contemplati dalla decisione 2007/777/CE al fine di tener conto della situazione sanitaria favorevole.

(¹) GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11. (²) Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al

consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 536/2011 della Commissione, del 1º giugno 2011, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Sud Africa negli elenchi di paesi terzi

e loro parti (GU L 147 del 2.6.2011, pag. 1).

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2011 della Commissione, del 5 ottobre 2011, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto concerne le voci riguardanti il Sud Africa negli elenchi di paesi terzi o loro parti relativamente all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 261 del 6.10.2011, pag. 19).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 110/2012 della Commissione, del 9 febbraio 2012, che modifica l'allegato II della decisione

2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto concerne le voci relative al Sud Africa negli elenchi di paesi terzi e loro parti (GU L 37 del 10.2.2012, pag. 50).

- (7) È pertanto opportuno modificare le conseguenza le parti 2 e 3 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

IT

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2015

Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione 1) nella parte 2, la voce relativa al Sud Africa è sostituita dalla seguente:

|--|

2) nella parte 3, la voce relativa al Sud Africa è sostituita dalla seguente:

«ZA	Sud Africa	XXX	XXX	XXX	XXX	Е	Е	A	XXX	XXX	A	A	Е	XXX
	Sud Africa ZA-1	E	E	XXX	XXX	Е	Е	A	E	XXX	A	A	E	XXX»